

**Lavoro - lavoro subordinato - indennità - di fine rapporto di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17248 del 27/08/2015**

Personale delle Ferrovie, ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a - Trattamento di fine rapporto - Base di computo - Indennità di mancato preavviso e indennità di mancato godimento delle ferie - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17248 del 27/08/2015

L'indennità di mancato preavviso e l'indennità di mancato godimento delle ferie non rientrano nella base di computo del trattamento di fine rapporto del personale delle Ferrovie dello Stato, ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., attesa, quanto alla prima, la non dipendenza dal rapporto di lavoro per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato e per l'effetto della natura obbligatoria del preavviso comportante la risoluzione immediata del rapporto, mentre, quanto alla seconda, perché esclusa dal calcolo del t.f.r. alla luce della disciplina contenuta negli accordi collettivi nazionali 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996, che prevedono un'autonoma e diversa nozione di retribuzione a tali fini.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17248 del 27/08/2015